

*Art. 28 Regolamentazione interna della commissione edilizia*

1. La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal suo Presidente con avviso ai componenti, anche a mezzo fax o **posta elettronica (1)**, fatto pervenire, **di norma fatti salvi motivi di urgenza, (1)** almeno tre giorni prima della riunione.
2. Il Dirigente predispose l'ordine del giorno distinguendo quali argomenti devono essere trattati in Commissione Edilizia allargata ai componenti esperti in bellezze naturali ed in tutela dell'ambiente.
3. L'ordine del giorno, che va allegato all'avviso di convocazione e pubblicato all'albo pretorio, precisa il tipo di intervento edilizio, il nome del richiedente e del tecnico progettista.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche. Possono essere sentiti i tecnici redattori del progetto in esame nei modi e limiti previsti nei criteri di indirizzo cui all'art. 26. La Commissione Edilizia può svolgere sopralluoghi se è richiesto dai componenti e risulta utile un più approfondimento esame dell'opera per la quale è richiesto il parere.
5. Il parere è assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione; a parità di voti prevale quello del Presidente. Nelle riunioni di commissione, ai componenti eletti dal Consiglio Comunale sono applicabili le norme di incompatibilità previste per i consiglieri comunali, oltre alle particolari norme deontologiche cui devono attenersi i liberi professionisti nominati. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
6. Nelle ipotesi in cui opera la Commissione Edilizia integrata i pareri possono essere assunti solo se presente almeno un componente esperto in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente. La sua presenza modificherà il numero dei componenti per dichiarare regolare la seduta e per esprimere il parere. La Commissione è valida anche con la sola presenza di un membro ambientale, L.R. 27/2001, art.28.
7. I singoli commissari possono chiedere che sia verbalizzato il motivo del proprio voto contrario o della astensione. Le loro valutazioni vanno puntualmente indicate anche nell'autorizzazione, che il Dirigente trasmette alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
8. I pareri sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario della Commissione Edilizia e da tutti i membri presenti.
9. I pareri della Commissione Edilizia sono obbligatori ma non vincolanti per il Dirigente; ove peraltro lo stesso non si determini in conformità a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione del suo provvedimento che deve essere trasmesso alla Commissione Edilizia alla sua prima successiva seduta.
10. I membri della Commissione Edilizia sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

**(1)** Variante parziale al Regolamento Edilizio Comunale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 27.10.2005, avente ad oggetto: "**Composizione della Commissione Edilizia. Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale – articoli nn. 24, 27 e 28**".